

ALLEGATO

Sistema formativo regionale: Obbligo di istruzione, diritto/dovere all'istruzione e formazione professionale, percorsi di istruzione e formazione professionale. - Indirizzi e linee guida per le Province in materia di attività formative relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale. Anno formativo 2009/2010.

INDICE

Premessa

- 1. Quadro delle azioni formative**
- 2. Percorsi Triennali di Istruzione e Formazione Professionale**
 - 2.1. Obiettivi
 - 2.2. Destinatari
 - 2.3. Caratteristiche dei percorsi
 - 2.4. Figure professionali di riferimento
 - 2.5. Durata e articolazione generale
 - 2.6. Obiettivi formativi
 - 2.7. Attività di stage e/ tirocinio
 - 2.8. Personalizzazione del percorso formativo
 - 2.9. Metodologie didattiche adottate
 - 2.10. Competenze in esito al percorso formativo
 - 2.11. Criteri e modalità della valutazione periodica e finale
 - 2.12. Monitoraggio e valutazione dei risultati
 - 2.12.1 Sistema informativo e di monitoraggio regionale
 - 2.13. Indicazioni per la formazione dei corsi
 - 2.14. Istituzioni formative e scolastiche coinvolte
 - 2.15. Organi responsabili del progetto e dei percorsi
 - 2.16. Tipologia delle risorse professionali impiegate e loro requisiti
 - 2.17. Requisiti delle strutture formative sede dei corsi
 - 2.18. Misure di accompagnamento
 - 2.19. Passaggi
 - 2.20. Personalizzazione del percorso
 - 2.21. Misure di sistema
 - 2.22. Certificazione e riconoscimento dei crediti
 - 2.23. Informazione statistica
 - 2.24. Monitoraggio delle attività e valutazione dei risultati a livello regionale
 - 2.25. Riparametrazione dei costi
- 3. Percorsi di durata inferiore al triennio**
 - 3.1. Obiettivi
 - 3.2. Destinatari
 - 3.3. Impostazione generale
 - 3.4. Figure professionali di riferimento
 - 3.5. Durata e articolazione generale
 - 3.6. Obiettivi formativi
 - 3.7. Attività di stage e/ tirocinio

- 3.8. Personalizzazione del percorso formativo
 - 3.9. Metodologie didattiche adottate
 - 3.10. Competenze in esito al percorso formativo
 - 3.11. Criteri e modalità della valutazione periodica e finale
 - 3.12. Monitoraggio e valutazione dei risultati

 - 3.13. Numero allievi per singolo corso
 - 3.14. Istituzioni formative coinvolte
 - 3.15. Tipologia delle risorse professionali impiegate e loro requisiti
 - 3.16. Requisiti delle strutture formative sede dei corsi
 - 3.17. Misure di accompagnamento
 - 3.18. Informazione statistica
 - 3.19. Monitoraggio delle attività e valutazione dei risultati a livello regionale
 - 3.20. Riparametrazione dei costi
4. **Piano di qualificazione del sistema regionale di istruzione e formazione professionale**
5. **Nuovo accreditamento delle strutture di istruzione e formazione professionale rivolte a giovani di età inferiore a 18 anni**
6. **Risorse finanziarie**

Premessa

Il presente documento contiene le linee guida e gli indirizzi per le Province, riguardanti il sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lazio, per assolvere all'obbligo di istruzione e al diritto/dovere di istruzione e formazione professionale ai sensi del D. lgs. 76/2005 e dell'art. 1, comma 622 e 624 della L. 296/2006. Esso è valido per l'anno formativo 2009-2010.

a) Normativa

Il quadro normativo di riferimento nazionale è rappresentato dalle seguenti disposizioni di legge, regolamentari e dagli Accordi, i quali costituiscono il riferimento per la prosecuzione dei percorsi formativi oggetto della presente direttiva, in attesa di una nuova e organica determinazione degli assetti giuridici e regolamentari del sistema educativo di istruzione e di formazione.

La legge 296/2006, art. 1, comma 622, che ha disposto l'innalzamento a 16 anni dell'obbligo di istruzione, ha previsto, al comma 624, che, in prima attuazione, tale obbligo possa essere assolto anche nei percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale.

Il D.M. 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, prevedendo che, anche per l'anno formativo 2008-2009 fossero attivati i percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 28 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, realizzati in attuazione dell'Accordo quadro sottoscritto in sede di Conferenza Unificata in data 19 giugno 2003 (nel prosieguo anche detto "Accordo del 19/06/2003") ha regolato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale.

Con Decreto interministeriale MPI e MLPS del 29 novembre 2007 sono stati fissati i criteri generali cui devono rispondere le strutture formative accreditate dalle Regioni per progettare e realizzare i percorsi sperimentali triennali.

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato le *Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del DM del 29/11/2007* per la prima attuazione dell'obbligo elevato a complessivi dieci anni di istruzione.

L'art. 64, comma 4-bis della legge n. 133/2008 ha modificato l'art. 1, comma 622 della suddetta legge 296/06 stabilendo che l'obbligo di istruzione si assolve nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 1 comma 624 della richiamata L. 696/06.

L'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 76/2005, prevede, inoltre, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale fino al conseguimento di una qualifica professionale entro il diciottesimo anno di età, realizzabile anche nelle istituzioni formative accreditate dalle Regioni.

Con gli Accordi attuativi dell'Accordo Quadro approvato dalla Conferenza unificata Stato-Regioni Autonomie locali il 19/06/2003, sono stati regolati diversi aspetti della sperimentazione. In particolare, sono stati introdotti l'attestato di qualifica professionale, il certificato di competenze intermedio, le attestazioni per il riconoscimento dei crediti al fine di regolare il passaggio tra il sistema dell'istruzione e della formazione, (cfr. Accordo Conferenza Unificata del 24 ottobre 2004, Decreto interministeriale n. 86 del 2004, Ordinanza Ministeriale en. 87 del 2004). Sono stati inoltre definiti gli standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali (cfr. Accordo Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 e) ed è stato costruito un primo quadro unitario di figure di riferimento nazionale (Accordo Stato-Regioni del 5 febbraio 2009).

La Regione Lazio ha dato attuazione all'Accordo del 19/06/2003 con il Protocollo di Intesa sottoscritto con il MIUR, e il MLPS il 24 luglio 2003, e successivamente con l'Intesa Interistituzionale con la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del 21/10/2003.

b) Finanziamenti

Le risorse previste per il finanziamento dei percorsi di cui alla presente Direttiva relativamente all'anno formativo 2009-2010 sono assegnate alle 5 Province del Lazio. Le medesime risorse vengono ripartite fra le Province come specificato nel successivo paragrafo 6, "risorse finanziarie".

Per quanto riguarda il primo biennio dei percorsi triennali sperimentali, i quali, sulla base del combinato-disposto del comma 622 e del comma 624 dell'art.1, della legge 296/06 e s.m.i. garantiscono (così come le prime e seconde classi degli Istituti statali e paritari di istruzione secondaria di secondo grado) l'assolvimento dell'obbligo di istruzione fino a 16 anni, si specifica quanto segue:

- tale biennio può essere finanziato solo con fondi regionali e/o statali;
- non risulta che lo Stato abbia stanziato i fondi previsti per l'attuazione dell'obbligo di istruzione e del diritto dovere di istruzione e formazione;
- le risorse finanziarie per il finanziamento delle prime e delle seconde annualità dell'anno formativo 2009-2010 sono pari, complessivamente, ad Euro 30.000.000,00 (trenta milioni) a valere sul bilancio regionale di competenza 2009, nel capitolo F21503;

Sulla base delle risorse finanziarie suddette, dunque, le Province dovranno garantire, in primis, la prosecuzione del primo anno dei percorsi sperimentali triennali funzionanti nell'anno formativo 2008-2009 (secondo anno nel 2009-2010), nel rispetto delle indicazioni contenute nel prosieguo della presente premessa e nel successivo paragrafo 2.13, mentre l'accoglimento delle nuove iscrizioni ai

primi anni per l'anno formativo 2009-2010 potrà avvenire soltanto in considerazione delle risorse finanziarie eventualmente residue e disponibili.

A tale proposito si rende opportuno segnalare la necessità di razionalizzare l'organizzazione complessiva dei corsi triennali iniziati nell'anno formativo 2008-2009, accorpando le classi con un numero di alunni ridotto e individuando altre modalità di razionalizzazione e contenimento dei costi, come previsto nel paragrafo 2.13, al fine di liberare risorse necessarie alle nuove attivazioni.

Per quel che concerne il finanziamento dei primi anni funzionanti nel 2008-2009, si ribadisce che le risorse assegnate dalla Regione Lazio potranno finanziare la prosecuzione di quei corsi attivati nel 2008-2009 nel rispetto dei criteri di attivazione e funzionamento indicati nella DGR n. 602 del 05/08/2008 avente ad oggetto *"Modifica alla D.G.R. 347 del 20/06/2006 "Sistema formativo regionale. Obbligo formativo e percorsi di istruzione e formazione professionale. Triennio 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009". Approvazione degli "Indirizzi e linee guida per le Province in materia di attività formative relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale. Anno formativo 2008/2009". Modifica alla D.G.R. 347 del 20/06/2006 «Sistema formativo regionale. Obbligo formativo e percorsi di istruzione e formazione professionale. Triennio 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009»* modificata e integrata dalla successiva DGR n. 94 del 27/02/2009 (nel prosieguo anche detta "DGR 602/2008 e s.m.i.").

Per quanto concerne il terzo anno dei percorsi triennali sperimentali, nonché i percorsi di durata inferiore al triennio (par. 3), il finanziamento avverrà con risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo, Obiettivo Competitività regionale e Occupazione, P.O. 2007-2013 (nel prosieguo anche detto "F.S.E."), come specificato nel successivo paragrafo 6.

Qualora si rendessero disponibili nuove risorse, aggiuntive rispetto a quelle precedentemente individuate, le stesse verranno impiegate con apposito provvedimento nel rispetto della ripartizione di cui al successivo paragrafo 6 (risorse finanziarie) e ferma restando la necessità di una programmazione in prospettiva triennale idonea ad assicurare che ogni primo anno attivato possa essere proseguito fino al conseguimento della qualifica.

Le Province hanno ovviamente facoltà di attivare nuovi e ulteriori percorsi utilizzando risorse proprie (come specificato nel successivo paragrafo 6) e assicurandosi che le risorse stesse assicurino la copertura del percorso per l'intero triennio.

c) Percorsi triennali sperimentali: modalità di attivazione dei primi anni e procedure

Per quel che riguarda il numero dei corsi da attivare e da finanziare nell'anno formativo 2009-2010, si ribadisce che questi verranno definiti dalle Province sulla base delle risorse disponibili, dopo aver assicurato la copertura nel 2009-2010 dei primi anni funzionanti nel 2008-2009 e attivati nel rispetto dei criteri indicati nella suddetta DGR 602/2008.

Hanno precedenza nell'iscrizione al primo anno gli allievi che hanno conseguito il titolo di licenza media nell'anno scolastico 2008-2009 e hanno presentato la domanda di pre-iscrizione ai sensi della nota prot. 1464 del 30.01.2009, adottata congiuntamente dalla Regione Lazio e dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico regionale per il Lazio (nel prosieguo anche detta "Circolare sulle iscrizioni ai percorsi triennali sperimentali").

Si ricorda, infatti, che nella Circolare sulle iscrizioni ai percorsi triennali sperimentali, è stato

richiesto alle famiglie di manifestare l'impegno all'iscrizione indicando 4 opzioni alternative, due ai corsi triennali di istruzione e formazione professionale e due alternative alla scuola secondaria di secondo grado. Ciò al fine di garantire a tutti gli studenti del Lazio l'assolvimento dell'obbligo di istruzione nel seguente modo: mediante l'iscrizione al corso triennale indicato quale prima e seconda scelta; ovvero nell'ipotesi che, sulla base delle risorse finanziarie complessivamente disponibili per le attivazioni delle prime annualità dei corsi triennali, si potesse verificare eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, mediante l'iscrizione ad una delle due scuole secondarie superiori indicate nella domanda.

Nel caso in cui si verificasse eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, si raccomanda alle Province di vigilare affinché siano attivate tutte le procedure necessarie per informare tempestivamente la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, al fine di consentire l'iscrizione di questi minori nella scuola secondaria superiore, come previsto nella sopra citata circolare sulle iscrizioni ai percorsi triennali sperimentali.

I percorsi sperimentali triennali dovranno essere conformi alla normativa statale e regionale vigente per quanto attiene agli standard formativi minimi relativi alle competenze di base e alle competenze tecnico professionali, al rilascio delle certificazioni finali e in itinere, al riconoscimento delle competenze maturate, alle metodologie organizzative e formative adottate (a titolo esemplificativo si citano il Regolamento adottato dal M.I.U.R. con Decreto 22 agosto 2007 n. 139, gli Accordi sanciti dalla Conferenza Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 e del 5 febbraio 2009, relativi alla definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali).

Si ricorda, infine, che a seguito dell'innalzamento dell'obbligo di istruzione a 16 anni e, conseguentemente a quanto indicato nella circolare ministeriale n. 4 del 15.01.2009, la Circolare sulle iscrizioni ai percorsi triennali sperimentali individua nei Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di primo grado i garanti dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Da quanto sopra detto appare evidente che, quantunque l'art. 1, comma 624 della legge 296/06 e s.m.i. abbia affermato la possibilità di assolvere l'obbligo di istruzione anche nei percorsi sperimentali triennali, permane in capo al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (M.I.U.R.) la responsabilità e la certificazione dell'assolvimento di tale obbligo, nella prospettiva di un intervento formativo che non può che svolgersi in una logica di condivisione tra ente di formazione e scuola.

Per quanto sopra detto, dunque, nonché al fine di consentire una programmazione dell'offerta formativa del Lazio che sia coerente con la normativa relativa all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e con la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili, si richiede alle Province di trasmettere alla Regione Lazio e alla Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale l'elenco nominativo degli iscritti ai primi anni 2009-2010, indicando i dati anagrafici, la tipologia e il titolo del corso e l'istituzione formativa, nonché l'istituzione scolastica di provenienza, come specificato nel paragrafo 2.13.1, entro e non oltre il 10 settembre 2009, con le modalità che verranno successivamente comunicate.

Questo adempimento non è richiesto qualora entro la medesima data le Province abbiano verificato la completa immissione nel Si.Mon. di tutti i dati indicati ai sensi della successiva lettera d) ("Sistema regionale di monitoraggio, finalità e procedure") della presente Premessa.

d) Sistema regionale di monitoraggio, finalità e procedure

Il sistema informativo e di monitoraggio regionale – Si.Mon. (nel prosieguo anche detto "Si.Mon.") costituisce lo strumento attraverso il quale la Regione raccoglie le informazioni relative al sistema formativo regionale al fine di ottemperare agli obblighi di monitoraggio e controllo imposti

dalla normativa comunitaria e nazionale.

Si conferma, pertanto, la necessità e l'obbligatorietà dell'immissione dei dati nel sistema di monitoraggio suddetto, mediante l'osservanza delle procedure vigenti e sulla base di quanto specificamente prescritto nel successivo paragrafo 2.13.1.

Spetta alle Province provvedere tempestivamente all'attivazione delle procedure previste per registrare le attività finanziate ai sensi della presente Direttiva. In particolare, le stesse dovranno procedere - contestualmente all'avvio delle attività - al caricamento nel sistema informativo Si.Mon. dei progetti finanziati, al fine di consentire agli Enti gestori l'immissione nel sistema dei dati di propria competenza, anche al fine di rispettare gli obblighi di comunicazione delle informazioni analitiche sui corsi attivati e sugli allievi iscritti richieste nella precedente lett. c) della Premessa.

A tale fine le Province prevedono idonee misure atte a verificare il rispetto, da parte degli enti gestori, della corretta e tempestiva immissione nel sistema di monitoraggio suddetto dei dati relativi a tutti i percorsi di cui alla presente direttiva.

L'Amministrazione regionale procederà ad astrarre dal sistema Si.Mon. alla data del 30/09/2009 i dati relativi ai percorsi attivati e agli allievi iscritti, al fine di verificare gli adempimenti prescritti.

Si fa presente, inoltre, che le informazioni ricavabili dal sistema informativo regionale rappresentano uno strumento fondamentale e imprescindibile al fine di costruire un sistema di anagrafe scolastica e formativa che consenta di registrare la tracciabilità del percorso formativo dei giovani dai 14 ai 18 anni (DGR 268/2008) e per consentire di adempiere alle finalità di programmazione del sistema formativo regionale.

I soggetti abilitati all'erogazione dei servizi riferiti ai percorsi formativi della presente Direttiva dovranno rispettare il sistema regionale relativo all'accreditamento, come meglio specificato nel successivo paragrafo 5.

1. Quadro delle azioni formative

I percorsi svolti in ambito di Obbligo di istruzione e di diritto dovere di istruzione e formazione professionale, sulla base di quanto prescritto dall'art. 1, comma 622 e 624 della legge 296/06, e s.m.i. e dal D.lgs. 76/2005, si possono articolare in:

a) Percorsi triennali sperimentali di Istruzione e Formazione Professionale, realizzati in integrazione tra le Istituzioni scolastiche e le Istituzioni Formative mediante lo strumento giuridico della convenzione, attraverso la coprogettazione dei percorsi stessi e la reciproca collaborazione nell'iter formativo, con condivisione delle modalità di attuazione della valutazione e riconoscimento dei crediti. Tali crediti consentono agli allievi di realizzare passaggi tra percorsi diversi e tra i due "sottosistemi" Istruzione-Formazione assicurandone così una sostanziale integrazione. Tali percorsi portano all'acquisizione di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e corrispondente almeno al secondo livello europeo (come stabilito nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente).

Sono rivolti ai giovani tra i quattordici e i diciotto anni, che desiderano assolvere all'obbligo di istruzione nell'ambito del sistema integrato di istruzione e formazione all'uscita dalla scuola secondaria di primo grado, ovvero come alternativa ai percorsi di studio della scuola secondaria superiore abbandonati prematuramente, come meglio specificato nel successivo paragrafo 2.2 ("Destinatari").

b) Percorsi di durata inferiore al triennio, realizzati nelle Istituzioni formative con modalità sperimentali e rivolti a giovani con licenza media che hanno un'età pari o superiore ai 16 anni, che hanno assolto all'obbligo di istruzione e che hanno già maturato, nei percorsi scolastici e formativi, crediti formativi riconoscibili, per assicurare l'inclusione e l'acquisizione della qualifica professionale.

c) Percorsi rivolti esclusivamente ai disabili, di durata anche inferiore al biennio.

2. Percorsi Triennali di Istruzione e Formazione Professionale

2.1. Obiettivi

I corsi triennali sperimentali hanno i seguenti obiettivi:

- garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione con l'acquisizione, al termine del triennio, di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e non inferiore al secondo livello europeo;
- accrescere, nella dimensione di prevenzione/contrastò della dispersione scolastica nel quadro dell'esercizio effettivo del diritto per tutti all'istruzione/formazione, la platea dei giovani che completano con successo il proprio percorso educativo in un'ottica di occupabilità;
- garantire, attraverso un sistema reciproco di certificazione delle competenze, intermedio e finale, il reciproco riconoscimento di crediti ai fini dei passaggi e dei rientri tra i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale.

Per raggiungere i suddetti obiettivi, i progetti dovranno prevedere le seguenti attività:

- *coprogettazione* di percorsi curriculari triennali integrati, per consentire che anche il sistema istruzione possa certificare l'avvenuta acquisizione della qualifica professionale coerente con il livello di standards minimi previsti dalla normativa;
- *definizione* di un sistema di certificazione delle competenze, intermedio e finale, che consenta il reciproco riconoscimento;
- *attivazione* di un sistema condiviso di monitoraggio e di valutazione di efficacia che, tra l'altro, consenta la comparabilità della sperimentazione sulla integrazione di sistemi in campo nazionale e favorisca la definizione di standard formativi e professionali da assumere a riferimento;
- *verifica* dei modelli e dei percorsi di innovazione didattica, metodologica, organizzativa che coinvolgano i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale;
- *promozione* di un approccio sistematico di impianto/controllo/verifica del processo da attivare;
- *condivisione e sperimentazione* di efficaci ed efficienti soluzioni innovative nel campo della metodologia, della didattica, dell'organizzazione, anche ai fini della costruzione di un sistema di certificazione e riconoscimento reciproco dei crediti formativi;
- *favorire* l'acquisizione di strumenti che si concretizzino in piani didattici e formativi che consentano il conseguimento degli obiettivi relativi all'acquisizione di conoscenze, capacità, abilità e competenze proprie della formazione professionale, con possibili passaggi e rientri tra i due percorsi;
- *favorire* l'acquisizione e/o il potenziamento di specifiche competenze nel campo dell'orientamento, del riorientamento e del rapporto costruttivo con le famiglie.

2.2. Destinatari

I destinatari dei percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale sono tutti i minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

Per quanto concerne le prime annualità, i destinatari sono i minori di età compresa fra i 14 e i 16 anni, che abbiano titolo ad iscriversi al 1° anno della scuola secondaria superiore per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Costituiscono titolo di precedenza per l'accoglimento dell'iscrizione al primo anno dei corsi triennali sperimentali il conseguimento della licenza media nell'anno scolastico 2008-2009 e la manifestazione di impegno all'iscrizione effettuata dalle famiglie entro la data del 28/02/2009, sulla base di quanto indicato nella circolare prot. 1464 del 30/01/2009, adottata congiuntamente dalla Regione Lazio e dalla Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico regionale per il Lazio, coerentemente con quanto prescritto nella circolare del MIUR n. 4 del 15/01/2009.

Le disposizioni indicate nel presente paragrafo non si applicano agli allievi con disabilità certificata per i quali non vigono i limiti di età sopra indicati.

La Provincia valuterà l'eventuale ammissibilità dell'iscrizione di allievi stranieri che abbiano superato i limiti di età suddetti e siano presenti nel territorio regionale a seguito di adozione o ricongiungimento familiare e comunicherà le eventuali iscrizioni degli stessi alla Regione per l'opportuna presa d'atto.

2.3. Caratteristiche dei percorsi

Nelle sue linee fondamentali, il percorso si caratterizza per:

- *flessibilità* (stipula di convenzioni autonome tra Istituti ed Enti, struttura modulare, Unità Formative Capitalizzabili, certificazione e riconoscimento reciproco dei crediti, accordi particolari nella reciproca messa a disposizione di risorse professionali e materiali);
- *personalizzazione* (moduli di orientamento e riorientamento, di recupero, di approfondimento, integrativi per gli eventuali passaggi tra istruzione e formazione, di rinforzo per allievi in situazione di disagio, anche provenienti da altri paesi, piani individualizzati per allievi in situazione di handicap);
- *integrazione tra il sistema dell'istruzione e della formazione professionale* (coprogettazione e reciproco riconoscimento di crediti, anche ai fini di successivi gradi di istruzione/formazione);
- *efficacia* (analisi iniziale dei bisogni formativi, adozione di misure di accompagnamento, personalizzazione dell'intervento formativo, tutoraggio, adozione di metodologie attive, di criteri per il monitoraggio e per le verifiche, reti di scuole, rapporto con le famiglie e con il territorio, sistema dei crediti);
- *trasferibilità e riproducibilità* (documentazione organica e sistematica delle esperienze, anche per via telematica, azioni di orientamento nella scuola di base, informazioni agli utenti, conferenze di servizio con i Dirigenti scolastici della Regione).

Per l'approfondimento di tali caratteristiche si rinvia ai successivi paragrafi.

2.4. Figure professionali di riferimento

Le qualifiche e i profili professionali dei percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale sono quelle previste dall'Accordo Stato Regioni del 5 Ottobre 2006 e dall'Accordo del 5 febbraio 2009.

Si precisa che dovranno essere attivati, nel territorio di ciascuna Provincia, almeno sei corsi di prima annualità riferibili ad una o più delle 19 tipologie di figure professionali nazionali definite nell'Accordo 5 febbraio 2009 precedentemente citato.

La conferma, per la prima annualità, delle figure professionali già sperimentate nei precedenti anni formativi è subordinata alla verifica dei reali fabbisogni professionali espressi dal territorio provinciale di riferimento, nonché al costituendo repertorio regionale dei profili professionali e formativi di cui alla D.G.R. 128 del 2006.

Si raccomanda, comunque, alle Province di diversificare significativamente l'offerta, evitando di replicare le stesse tipologie di corsi.

2.5. Durata e articolazione generale

Il percorso è caratterizzato da una durata triennale di 3.150 ore complessive secondo una impostazione didattica rispondente alle esigenze degli allievi.

Come stabilito nell'Intesa Interistituzionale sottoscritta tra la Regione Lazio e la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale il 21/10/2003, l'articolazione nel triennio delle competenze di base e tecnico professionali dovrà rispettare le percentuali di ripartizione ivi indicate. Nel corso del primo anno è maggiore il peso delle ore assegnate allo sviluppo delle competenze di base; negli anni successivi aumenta progressivamente l'incidenza dei tirocini e delle ore dedicate allo sviluppo delle competenze tecnico professionali.

2.6. Obiettivi formativi

Al termine del triennio, stante la normativa vigente, gli allievi dei percorsi triennali conseguiranno una qualifica professionale corrispondente almeno al secondo livello europeo (come stabilito nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente) e relativa ai settori individuati secondo quanto detto nel punto 2.4. Per quanto riguarda i corsi aventi ad oggetto le figure professionali riferibili alle 19 tipologie riconosciute nell'Accordo Stato-Regioni del 5 febbraio 2009, inoltre, la qualifica è riconosciuta a livello nazionale.

Gli allievi di tutti i percorsi triennali conseguiranno crediti formativi per il proseguimento degli studi o nel sistema dell'istruzione o in quello della formazione professionale superiore, sulla base delle norme richiamate nella premessa della presente Direttiva (Decreto interministeriale n. 86 del 2004, Ordinanza Ministeriale n. 87 del 2004).

2.7. Attività di stage e tirocinio

Sono possibili attività di tirocinio:

- orientativo,
- di supporto all'apprendimento e di validazione del percorso

È invece obbligatoria l'attività di tirocinio formativo, con l'apporto anche di tutor aziendali inseriti nell'azione formativa.

Le modalità di organizzazione sono indicate nella progettazione del singolo percorso.

2.8. Personalizzazione del percorso formativo

Sono previste attività individualizzate, con un'incidenza temporale fino al 15% del monte ore complessivo, per l'approfondimento, per il recupero, o per il sostegno ad allievi, anche provenienti da

altri paesi, in particolari difficoltà sociali, culturali o personali, o per moduli di attività culturale e sportiva, o moduli finalizzati a passaggi intra e inter sistemici.

Per gli allievi disabili sono previste figure di sostegno e sono formulati piani di formazione individualizzati, allegati alle singole convenzioni, di cui fanno parte integrante. La partecipazione dei disabili deve essere garantita da condizioni di accoglienza, di accessibilità e strumentazione adeguata per assicurare la piena integrazione e personalizzazione dell'intervento formativo.

2.9. Metodologie didattiche adottate

Le metodologie privilegiate saranno quelle attive: per compiti reali, per centri di interesse, per lavoro interattivo e di gruppo, per problem solving.

Sono inoltre previste iniziative per singoli problematiche, quali:

- sportello per la rilevazione dei bisogni formativi dei partecipanti in rapporto agli obiettivi;
- consulenza progettuale;
- relazioni e lezioni frontali
- gruppi di lavoro misti;
- dibattiti;
- simulazione di casi;
- reports.

2.10. Competenze in esito al percorso formativo

L'articolazione del percorso dovrà garantire l'acquisizione di:

- *saperi e competenze di base*, per le quali vanno previste attività formative sui quattro assi culturali dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale (come previsto nel Regolamento recante norme in materia di obbligo d'istruzione, adottato con DM 139/2007) con una più ampia incidenza temporale nel monte ore del primo anno;
- *competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine del biennio*;
- *competenze tecnico-professionali* specifiche, relative al profilo e al livello professionale individuato nel progetto. L'incidenza ponderale delle attività formative relative a queste ultime competenze sarà crescente nel corso del triennio.

2.11. Criteri e modalità della valutazione periodica e finale

La valutazione e la certificazione hanno l'obiettivo prioritario di sostenere i processi di apprendimento dei giovani e il loro orientamento, anche ai fini di facilitare i passaggi tra i diversi ordini e indirizzi di studio, allo scopo di far conseguire un diploma di istruzione secondaria superiore o una qualifica professionale entro il 18° anno di età.

La valutazione dovrà essere effettuata per ogni ciclo formativo, con relativa registrazione sul libretto formativo dell'allievo dei crediti acquisiti.

2.12. Monitoraggio e valutazione dei risultati

Tutta l'attività sperimentale viene ad essere inserita in un quadro organico di monitoraggio e di assistenza tecnica, che dovrà consentire l'analisi dello stato di avanzamento dei progetti e dei risultati ottenuti, nonché la verifica della loro efficacia e la valutazione della loro sostenibilità e trasferibilità. A

tal fine, le Province dovranno assicurare la definizione di indicatori di risultato da sperimentare e quantificabili stabilendo, per questi, specifici valori attesi. Gli indicatori, definiti dalle Province, dovranno consentire di misurare l'efficacia degli interventi e di fornire informazioni utili anche alla definizione di standard professionali e formativi omogenei. Il set degli indicatori dovrà essere fornito alla Direzione Regionale all'avvio della programmazione operativa dei percorsi triennali. A conclusione dell'anno formativo le Province dovranno trasmettere alla Direzione una specifica relazione contenente la descrizione dei principali risultati raggiunti e la quantificazione degli indicatori.

Ciascuna Provincia provvederà ad attivare gli organismi di monitoraggio e controllo previsti dal protocollo d'intesa tra M.I.U.R., M.L.P.S. e Regione Lazio del 24 luglio 2003, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi realizzati in ambito provinciale.

A livello regionale il monitoraggio e la valutazione dell'esperienza potrà essere curato anche dal Comitato Paritetico di coordinamento, composto dai Direttori dell'Assessorato Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione, dai rappresentanti delle Province, da un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale, da un rappresentante del M.I.U.R. e da due rappresentanti del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali.

Il comitato paritetico di coordinamento avrà il compito di verificare l'attualità delle qualifiche e formulare proposte in relazione a nuovi fabbisogni emergenti.

Il Comitato, nell'ambito delle attività di monitoraggio e assistenza tecnica che intenderà promuovere, potrà avvalersi di necessarie competenze specialistiche che assicurino carattere di scientificità anche agli strumenti della rilevazione.

2.12.1 Sistema informativo e di monitoraggio regionale

Come anticipato nella premessa della presente Direttiva, il sistema di monitoraggio regionale (“SI.MON.”) costituisce lo strumento attraverso il quale la Regione raccoglie le informazioni necessarie al fine di ottemperare agli obblighi di monitoraggio e controllo imposti dalla normativa comunitaria e nazionale, nonché per adempiere alla funzione di programmazione del sistema formativo regionale e per acquisire una banca di dati utile al fine di implementare e aggiornare il Sistema Informativo Regionale dell'Istruzione e della Formazione (S.I.R.I.F.), di cui alla D.G.R. 268 del 18 Aprile 2008.

Per quanto concerne i dati riferiti agli allievi, anche in considerazione della necessità di vigilare, nell'ambito delle rispettive competenze, sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione, si specifica che gli enti gestori dovranno sempre introdurre tutti i dati relativi agli allievi richiesti dal sistema di monitoraggio regionale (Si.Mon.), nonché, se ivi non presente, l'istituzione scolastica di provenienza, l'anno di trasferimento dalla stessa, quello di conseguimento del titolo di licenza media, nonché l'eventuale rinuncia al corso come indicato di seguito.

L'istituzione formativa dovrà rispettare quanto prescritto nella circolare prot. 1464 del 30/01/2009, richiamata in premessa e con le modalità ivi indicate; avrà l'obbligo di registrare, immediatamente, la rinuncia dell'allievo al corso (in itinere o finale), comunicando contestualmente detta informazione, nonché la destinazione dell'allievo, all'istituzione scolastica responsabile della verifica di assolvimento dell'obbligo di istruzione, nonché all'Amministrazione competente.

Sarà compito del comitato tecnico paritetico, composto dai rappresentanti dell'ente di formazione e dell'istituzione scolastica, verificare l'adempimento dei suddetti obblighi di comunicazione.

Sarà cura della Provincia vigilare sul rispetto degli obblighi di comunicazione e trasmettere alla Regione Lazio, Direzione regionale Istruzione, Programmazione dell'Offerta scolastica e formativa e Diritto allo Studio, Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma tutte le suddette informazioni, come indicato nel successivo paragrafo 6.

2.13. Indicazioni per la formazione dei corsi.

I primi anni dei percorsi possono essere attivati unicamente con un numero di iscritti pari a 23 unità.

L'Amministrazione provinciale valuterà particolari esigenze territoriali o di sicurezza che giustifichino la riduzione del numero di allievi a 20, comunicandolo tempestivamente alla Regione per l'opportuna presa d'atto e riparametrando i costi sulla base dei criteri specificati nel successivo paragrafo 2.25.

Nel caso il numero degli allievi frequentanti scenda al di sotto dei 20, saranno attivate azioni di riorganizzazione mediante accorpamento e/o riparametrazione dei costi sulla base dei criteri specificati nel successivo paragrafo 2.25. Le Province, infatti, dovranno favorire l'ottimizzazione del processo di definizione dei percorsi, al fine di massimizzare il soddisfacimento delle iscrizioni presentate. A tale scopo, laddove singoli percorsi non risultassero attivabili a causa del mancato raggiungimento delle soglie minime di partecipazione previste al presente paragrafo, potranno procedere ad accorpamenti di due o più percorsi formativi, soprattutto se affini e caratterizzati da diverse ore di insegnamento comuni, in un unico progetto articolato su più percorsi di qualifica. Tale procedura, tuttavia, è ritenuta ammissibile solo se il costo di ciascun progetto articolato su più percorsi non risulti superiore a 110.000 Euro (costo massimo ammesso per ciascuna annualità).

I secondi anni potranno iniziare soltanto con un numero di iscritti pari a 20 allievi.

Per la terza annualità dei percorsi già attivati, il numero minimo degli iscritti dovrà essere pari a 18 unità.

Sarà facoltà dell'Amministrazione provinciale, laddove esigenze motivate lo richiedano, modificare il numero degli allievi, che comunque non potrà essere inferiore a 14, riparametrando i costi rispetto al numero degli allievi stessi, sulla base dei criteri specificati nel successivo paragrafo 2.25.

I limiti suddetti non operano per l'attivazione dei corsi nei quali sia presente un alunno disabile

2.14. Istituzioni formative e scolastiche coinvolte

Possono attuare i percorsi triennali tutte le Istituzioni formative (enti) e i Centri afferenti alle Amministrazioni Provinciali e Comunali, nel rispetto delle normative vigenti in materia ed in particolare delle disposizioni regionali in materia di accreditamento, per le quali si rimanda al successivo paragrafo 5.

Le Province dovranno esperire procedure ad evidenza pubblica per la selezione degli enti attuatori, salvi i casi di *affidamento in house* alle Agenzie formative provinciali e ai Centri provinciali di formazione professionale.

L'individuazione delle Istituzioni scolastiche partner delle Istituzioni Formative sarà effettuata dalla Direzione generale dell'USR del Lazio, d'intesa con l'Assessorato all'Istruzione, diritto allo Studio e Formazione della Regione Lazio, e le Province, sulla base del criterio della territorialità e della coerenza con i settori professionali in cui si attua la sperimentazione.

L'adesione dell'istituzione scolastica al progetto sarà espressa con delibera del Consiglio d'Istituto sentito il parere del Collegio dei docenti.

2.15. Organi responsabili del progetto e dei percorsi

Concorre alla responsabilità del progetto il *Comitato Tecnico Paritetico*, istituito congiuntamente tra istituzione scolastica ed Istituzione Formativa cui fa capo il Centro sede di attività del corso, in esecuzione della Convenzione sottoscritta tra le parti.

In particolare, il *Comitato* è presieduto congiuntamente dal Responsabile dell’Istituzione formativa e dal Dirigente Scolastico; è costituito dai formatori del Centro e dai docenti della Scuola, in misura del 50% delle due componenti e rappresentativi di tutte le aree formative (umanistica, scientifica, tecnologico-professionale) di cui è costituito il percorso.

Il *Comitato* è responsabile:

a) della coprogettazione iniziale, e cioè:

- della definizione dei livelli di apprendimento connessi alle competenze finali di base, comuni, professionali specifiche per i profili professionali indicati al punto 2.10;
- della organizzazione generale del percorso;
- della individuazione delle modalità di verifica degli apprendimenti;

b) della gestione organizzativa in funzione dell’adattamento alla persona degli interventi formativi, con un uso flessibile della risorsa tempo, nell’ambito della incidenza temporale prevista dallo sviluppo annuale.

Del *Comitato* che, per i compiti assegnati, funge anche da comitato scientifico, possono essere membri anche i docenti del gruppo didattico e i tutors.

Il documento che esprime la coprogettazione e che contiene tutti gli elementi sopra indicati è allegato alla convenzione e ne fa parte integrante.

Il *Comitato* provvede altresì alle eventuali modifiche nell’attuazione dei percorsi che si renderanno necessarie in itinere, in coerenza con l’eventuale quadro normativo che si dovesse definire a livello nazionale e regionale.

La responsabilità dei percorsi è delle Istituzioni Formative (Enti) cui appartengono i Centri, sede di attività del corso, nel rispetto della Convenzione sottoscritta tra le parti.

Nell’ambito puramente didattico, il *gruppo didattico*, la cui composizione è individuata nel successivo par. 2.16, curerà:

- le verifiche degli apprendimenti e la certificazione delle competenze acquisite nelle Unità Formative Capitalizzabili (UFC);
- la registrazione delle competenze certificabili sul Libretto formativo personale dell’allievo, firmato dal Responsabile dell’Istituzione formativa e dal Dirigente scolastico.

Tutors

Per il supporto alle attività degli allievi sono individuati per ogni gruppo classe mediamente n.2 tutors, di cui 1 dell’Ente di formazione e 1 dell’Istituzione scolastica. L’individuazione dei tutors sarà effettuata rispettivamente dal Responsabile dell’Ente di Formazione e dal Dirigente Scolastico, non solo in base alla disponibilità manifestata ma anche al possesso di titoli ed esperienze documentabili nel campo dell’orientamento e del supporto agli allievi.

I tutors curano le misure di accompagnamento e di supporto:

- orientamento e riorientamento,
- rapporti con le famiglie e con il territorio,

- azioni di sostegno e di supporto per allievi in difficoltà.

Figure di sostegno per allievi disabili

Nel progetto sarà prevista la presenza, ove necessario, di figure di sostegno per allievi disabili, per le quali sarà previsto un finanziamento specifico nell'ambito delle risorse disponibili.

2.16. Tipologia delle risorse professionali impiegate e loro requisiti

Il *gruppo didattico* sarà formato dagli Operatori della Formazione Professionale in possesso dei requisiti previsti dal relativo Contratto Collettivo di Lavoro degli Operatori della Formazione Professionale del 20 novembre 2007 (1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2010), come integrati dal DM 29 novembre 2007 ed eventualmente, su richiesta del Responsabile dell'Ente di Formazione e sulla base di quanto definito nella convenzione, da docenti in servizio presso le Istituzioni scolastiche partner, previo loro consenso e compatibilmente con gli obblighi di insegnamento e servizio dei docenti stessi. Le docenze, definite nell'ambito della coprogettazione dei percorsi e impartite dai docenti dell'Istituzione scolastica al di fuori dell'orario di servizio agli alunni frequentanti i percorsi in argomento saranno retribuite con contratti di prestazione d'opera dall'Istituzione Formativa con i fondi assegnati dalle Province.

2.17. Requisiti delle strutture formative sede dei corsi

Le strutture formative sede dei corsi coincidono con le sedi accreditate per la macrotipologia “obbligo formativo/obbligo di istruzione e percorsi di istruzione e formazione professionale” nella formazione professionale regionale, secondo quanto indicato nel successivo paragrafo 5.

Compete all'Ente di formazione professionale che ha stipulato la convenzione con l'Istituzione Scolastica fornire le garanzie in materia di sicurezza, di responsabilità civile e di misure antinfortunistiche per tutti gli operatori della formazione e per gli allievi.

Sono possibili accordi autonomi nelle singole convenzioni circa il reciproco uso di sedi e strutture, ai fini della funzionalità didattica, nel rispetto della normativa sull'accreditamento regionale.

2.18. Misure di accompagnamento

a) Accoglienza

Obiettivi delle misure di accoglienza:

- conoscenza della persona
- valorizzazione delle sue esperienze e relativi vissuti di tipo culturale e sociale
- riconoscimento dei crediti in ingresso
- formazione del gruppo - classe e integrazione in esso
- conoscenza del contesto formativo, dei suoi attori e delle sue regole
- definizione o assunzione consapevole del progetto formativo
- delineazione di un “patto formativo”.

b) Valutazione dei crediti in entrata

All'inizio di ogni percorso nella fase di accoglienza, attraverso un bilancio delle risorse personali in grado di evidenziare i crediti formali, informali e non formali posseduti dagli allievi, si delinea il percorso formativo personalizzato.

c) Orientamento e riorientamento

Obiettivi delle misure di orientamento:

- acquisire un quadro di riferimento, in chiave orientativa, del modello formativo e del settore di riferimento
- consentire alla persona di essere soggetto attivo nella costruzione e realizzazione del proprio progetto personale/professionale
- favorire l'individuazione del percorso più coerente con interessi, attitudini e competenze personali, consentendo eventualmente all'allievo una seconda possibilità di scelta e aiutandolo a riorientarsi.

2.19. Passaggi

Agli allievi è garantita in ogni fase del percorso la possibilità di passaggi tra i sistemi dell'Istruzione e della Formazione Professionale. A tal fine sono previste iniziative didattiche di raccordo a loro sostegno.

Gli eventuali passaggi sono disposti su richiesta di chi esercita la potestà genitoriale sui minori.

Le azioni di riorientamento sono supportate da specifiche attività di consulenza e sostegno a cura dei tutors e degli orientatori.

2.20. Personalizzazione del percorso

Per gli allievi in situazione di disagio personale e sociale, anche provenienti da altri Paesi, ivi compresi nomadi e immigrati, sono previste azioni di supporto e/o di recupero nell'ambito della quota oraria destinata alla personalizzazione del percorso.

Per gli allievi disabili sono previste figure di sostegno e sono formulati piani di formazione individualizzati, allegati alle singole convenzioni, di cui fanno parte integrante.

2.21. Misure di sistema

Ulteriore coinvolgimento delle istituzioni scolastiche

Le istituzioni scolastiche che aderiscono alla sperimentazione sono coinvolte nelle fasi e nelle attività previste dal progetto, illustrate precedentemente e in seguito.

L'attività di informazione alle famiglie e raccolta di adesioni al percorso sperimentale avvengono ad opera del CFP in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche.

Anche le Istituzioni scolastiche si faranno comunque promotrici di azioni di informazione e di orientamento sul territorio, indirizzate anche alla scuola di base, circa l'arricchimento dell'offerta formativa costituito dal percorso sperimentale, mediante apposite conferenze di servizio per i dirigenti scolastici e incontri con gli utenti e le loro famiglie.

Nella loro autonomia Enti e Istituzioni Scolastiche sottoscriventi le singole convenzioni coprogetteranno la concreta articolazione, organizzazione e gestione degli specifici percorsi, adattando le proposte dei percorsi in coerenza con la struttura già indicata, onde permettere il confronto e il monitoraggio della sperimentazione e la sua riproducibilità.

2.22. Certificazione e riconoscimento dei crediti

Il riconoscimento delle competenze in ingresso degli allievi e la certificazione delle competenze intermedie e finali, avverranno facendo riferimento ai modelli adottati con l'accordo della Conferenza Unificata del 28 ottobre 2004, ai formati di descrizione e validazione delle competenze di cui al D.M. 86/2004 e nel rispetto del Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007 e suoi allegati. I predetti adempimenti saranno a cura del gruppo didattico e i relativi certificati saranno firmati, congiuntamente, dal Responsabile dell'Ente di formazione e dal Dirigente Scolastico.

La registrazione delle competenze sarà fatta sul Libretto formativo personale dell'allievo.

La certificazione costituirà credito riconosciuto reciprocamente per i passaggi tra i sistemi e intrasistemici.

2.23. Informazione statistica

Le Convenzioni dovranno prevedere modalità comuni di raccolta dei dati ed informazioni statistiche sull'attività svolta, con particolare riguardo alla frequenza ed ai risultati dell'attività formativa, che verranno trasmesse periodicamente, sulla base delle indicazioni che verranno successivamente fornite dalla Regione.

2.24. Monitoraggio delle attività e valutazione dei risultati a livello regionale

Il monitoraggio dei percorsi formativi, la valutazione di efficienza e di efficacia avvengono sulla base delle indicazioni del Comitato paritetico di coordinamento regionale e secondo le indicazioni nazionali.

Sono oggetto di monitoraggio:

- il modello formativo
- le metodologie e le prassi didattiche
- la regolarità dei percorsi
- il successo formativo
- le caratteristiche dell'eventuale abbandono,
- la soddisfazione dell'utenza
- gli esiti professionali
- le caratteristiche e gli atteggiamenti dei formatori/docenti.

2.25. Riparametrazione dei costi

Tenendo conto delle caratteristiche dei soggetti che erogano i corsi triennali di istruzione e formazione professionale, il cui personale è assunto con CCNL della formazione, nonché del fatto che il parametro costo ora/allievo risulta essere, per i corsi da questi tenuti, molto inferiore al costo medio della formazione professionale generalmente finanziata dalla Regione Lazio, si ritiene opportuno ricorrere, per la riparametrazione dei costi dei suddetti corsi, per la sola annualità 2009/2010, ad un sistema basato sui costi effettivi sostenuti in relazione al numero degli allievi che hanno partecipato al corso. In sede di rendicontazione quindi, qualora il numero degli allievi sia inferiore a quello preventivato, i costi ora/allievo dovranno essere riparametrati, analogamente a quanto già indicato nella DGR 602/2008, così come modificata ed integrata dalla DGR n. 94 del 27/02/2009.

3. Percorsi di durata inferiore al triennio realizzati nei Centri di Formazione Professionale rivolti all'acquisizione di una qualifica professionale da parte dei giovani di età superiore ai 16 anni che hanno assolto l'obbligo di istruzione.

3.1. Obiettivi

Tali progetti dovranno tendere al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- *accrescere*, nella dimensione di prevenzione/contrastio della dispersione scolastica nel quadro dell'esercizio effettivo del diritto per tutti all'istruzione/formazione, la platea dei giovani che completano il conseguimento del successo formativo in un'ottica di occupabilità;
- *assolvere l'obbligo formativo* nei corsi di istruzione e formazione professionale, con l'eventuale acquisizione di una qualifica professionale;
- *definire* un sistema di certificazione delle competenze, intermedio e finale, che consenta il raggiungimento della qualifica;
- *attivare* un sistema condiviso di monitoraggio e di valutazione di efficacia che, tra l'altro, consenta la comparabilità della sperimentazione sulla integrazione di sistemi in campo nazionale e favorisca la definizione di standard formativi e professionali da assumere a riferimento;
- *verificare* modelli e percorsi di innovazione didattica, metodologica, organizzativa che coinvolgano i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale;
- *promuovere* un approccio sistematico di impianto/controllo/verifica del processo da attivare;
- *condividere e sperimentare* efficaci ed efficienti soluzioni innovative nel campo della metodologia, della didattica, dell'organizzazione, anche ai fini della costruzione di un sistema di certificazione e riconoscimento reciproco dei crediti formativi;
- *favorire* l'acquisizione di strumenti che si concretizzino in piani didattici e formativi che consentano il conseguimento degli obiettivi relativi all'acquisizione di conoscenze, capacità, abilità e competenze proprie della formazione professionale, con possibili passaggi e rientri tra i due percorsi;
- *favorire* l'acquisizione e/o il potenziamento di specifiche competenze nel campo dell'orientamento, del riorientamento e del rapporto costruttivo con le famiglie.

3.2. Destinatari

I destinatari sono i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni, che hanno assolto l'obbligo di istruzione, che hanno maturato crediti formativi riconosciuti e vogliono comunque completare il percorso formativo per conseguire una qualifica professionale.

3.3 Impostazione generale

Nelle sue linee fondamentali, il percorso si caratterizza per:

- *flessibilità* (struttura modulare, Unità Formative Capitalizzabili, certificazione e riconoscimento dei crediti);
- *individualizzazione* (moduli di orientamento e riorientamento, di recupero, di approfondimento, integrativi per gli eventuali passaggi tra istruzione e formazione, di rinforzo per allievi in situazione di disagio, anche provenienti da altri paesi, piani individualizzati per allievi in situazione di handicap);
- *efficacia* (analisi iniziale dei bisogni formativi, adozione di misure di accompagnamento, personalizzazione dell'intervento formativo, tutoraggio, adozione di metodologie attive, di criteri per il monitoraggio e per le verifiche, rapporto con le famiglie e con il territorio, sistema dei crediti);
- *trasferibilità e riproducibilità* (documentazione organica e sistematica delle esperienze, anche per via telematica, informazioni agli utenti).

3.4 Figure professionali di riferimento

Sono previste le qualifiche ed i profili professionali presenti nel costituendo repertorio regionale dei profili professionali e formativi, di cui alla D.G.R. 128 del 2006, nonché le figure professionali già sperimentate negli anni formativi 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008, la cui realizzazione è subordinata alla verifica dei reali fabbisogni professionali espressi dal territorio provinciale di riferimento.

3.5 Durata e articolazione generale

I percorsi hanno durata annuale o *biennale*, con un numero di ore non inferiore alle 1050 annuali, secondo una impostazione didattica rispondente alle caratteristiche, agli stili di apprendimento ed alle esigenze degli allievi.

Ferma restando l'attenzione allo sviluppo delle competenze di base, trattandosi degli anni terminali del percorso del diritto-dovere saranno progressivamente aumentati i tirocini e le ore dedicate allo sviluppo delle competenze professionali.

3.6. Obiettivi formativi

Al termine del percorso, stante la normativa vigente, gli allievi potranno conseguire una qualifica professionale relativa ai settori individuati secondo quanto detto nel punto 3.4.

3.7. Attività di stage e/ tirocinio

Sono possibili attività di tirocinio:

- orientativo,
- di supporto all'apprendimento e di validazione del percorso

È invece obbligatoria l'attività di tirocinio formativo, con l'apporto anche di tutor aziendali inseriti nell'azione formativa.

Le modalità di organizzazione sono indicate nella progettazione del singolo percorso, fermo restando per l'attività di stage-tirocinio un monte-ore minimo del 20% dell'intero percorso.

3.8. Personalizzazione del percorso formativo

Sono previste attività individualizzate, con un'incidenza temporale fino al 15% del monte ore complessivo, per l'approfondimento, per il recupero, o per il sostegno ad allievi, anche provenienti da altri paesi, in particolari difficoltà sociali, culturali o personali, o per moduli di attività culturale e sportiva, o moduli finalizzati a passaggi intra e inter sistemici.

Per gli allievi disabili sono previste figure di sostegno e sono formulati piani di formazione individualizzati, allegati alle singole convenzioni, di cui fanno parte integrante. La partecipazione dei disabili deve essere garantita da condizioni di accoglienza, di accessibilità e strumentazione adeguata per assicurare la piena integrazione e personalizzazione dell'intervento formativo. Per tali attività sarà previsto un finanziamento specifico nell'ambito delle risorse disponibili.

3.9. Metodologie didattiche adottate

Le metodologie privilegiate saranno quelle attive: per compiti reali, per centri di interesse, per lavoro interattivo e di gruppo, per problem solving.

Sono inoltre previste iniziative per singoli problematiche, quali:

- sportello per la rilevazione dei bisogni formativi dei partecipanti in rapporto agli obiettivi;
- consulenza progettuale;
- relazioni e lezioni frontali
- gruppi di lavoro misti;
- dibattiti;
- simulazione di casi;
- reports.

3.10. Competenze in esito al percorso formativo

L'articolazione del percorso dovrà garantire l'acquisizione di:

- *competenze di base*, per le quali vanno previste attività formative sui principali temi della cultura, della società e delle scienze contemporanee anche in chiave storica e vanno sviluppate le capacità comunicative linguistiche (sia nella lingua italiana che in quella straniera);
- *competenze comuni* ai macrosettori professionali quali informatica e sicurezza ed igiene sul lavoro;
- *competenze tecnico-professionali* specifiche, relative al profilo e al livello professionale individuato nel progetto.

Le cosiddette *competenze trasversali* (diagnosi, decisione, comunicazione, lavoro di gruppo e di rete, per progetti, per apprendimento organizzativo, ecc.) saranno sviluppate in tutte le aree e in tutti i momenti della formazione.

3.11. Criteri e modalità della valutazione periodica e finale

Tutti i momenti di valutazione rifletteranno l'approccio proprio della formazione professionale, integrando la valutazione formale degli apprendimenti con la “valutazione autentica” che riflette le esperienze di apprendimento reale con valorizzazione della metodologia della prova professionale intesa come “capolavoro”.

La valutazione dovrà essere effettuata almeno per ogni ciclo formativo, con relativa registrazione sul libretto formativo dell'allievo dei crediti acquisiti.

3.12. Monitoraggio e valutazione dei risultati

Tutta l'attività viene ad essere inserita in un quadro organico di monitoraggio e di assistenza tecnica sia a fini di verifica della sua efficacia sia per possibile trasferibilità dei risultati in base ad indicatori da sperimentare, utili tra l'altro per la definizione di standard professionali e formativi omogenei.

Il Monitoraggio e l'assistenza tecnica si avvorranno di necessarie competenze specialistiche che assicurino carattere di scientificità anche agli strumenti della rilevazione.

A livello regionale il monitoraggio e la valutazione dell'esperienza sono curati dal Comitato paritetico di coordinamento regionale, con i compiti indicati al punto 2.12.

3.13. Numero allievi per singolo corso

Non possono essere attivati percorsi riferiti alla prima annualità con un numero inferiore ai 23 allievi. Sarà facoltà dell'Amministrazione provinciale, laddove esigenze motivate lo richiedano e unicamente per la seconda annualità dei corsi già autorizzati, modificare il numero degli allievi, che comunque non potrà essere inferiore a 20, riparametrando i costi rispetto al numero degli allievi stessi, sulla base dei criteri specificati nel successivo paragrafo 3.20.

Tale prescrizione non si applica ai corsi rivolti esclusivamente ai disabili.

3.14. Istituzioni formative coinvolte

Possono aderire ed attuare tali progetti tutti i soggetti pubblici e privati che dispongano di almeno una sede operativa localizzata nella Regione Lazio, accreditati per la macrotipologia “obbligo formativo/obbligo di istruzione e percorsi di istruzione e formazione professionale” secondo quanto indicato nel successivo paragrafo 5. Tali soggetti dovranno essere in regola con le normative vigenti e operare in convenzione con le Amministrazioni provinciali.

3.15. Tipologia delle risorse professionali impiegate e loro requisiti

Operatori della Formazione Professionale in possesso dei requisiti previsti dal relativo Contratto Collettivo di Lavoro degli Operatori della Formazione Professionale del 20 novembre 2007 (1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2010), come integrati dal DM 29 novembre 2007.

3.16. Requisiti delle strutture formative sede dei corsi

Le strutture formative sede dei corsi coincidono con le sedi accreditate per la macrotipologia “obbligo formativo/obbligo di istruzione e percorsi di istruzione e formazione professionale” nella formazione professionale, secondo il successivo paragrafo 5.

Compete all'Ente di formazione professionale fornire le garanzie in materia di sicurezza, di responsabilità civile e di misure antinfortunistiche per tutti gli operatori della formazione e per gli allievi.

3.17. Misure di accompagnamento

a) Accoglienza

Obiettivi delle misure di accoglienza:

- conoscenza della persona
- valorizzazione delle sue esperienze e relativi vissuti di tipo culturale e sociale
- riconoscimento dei crediti in ingresso
- formazione del gruppo - classe e integrazione in esso
- conoscenza del contesto formativo, dei suoi attori e delle sue regole
- definizione o assunzione consapevole del progetto formativo
- delineazione di un "patto formativo".

b) Valutazione dei crediti in entrata

All'inizio di ogni percorso nella fase di accoglienza, attraverso un bilancio delle risorse personali in grado di evidenziare i crediti formali, informali e non formali posseduti dagli allievi, si delinea il percorso formativo personalizzato.

c) Orientamento e riorientamento

Obiettivi delle misure di orientamento:

- acquisire un quadro di riferimento, in chiave orientativa, del modello formativo e del settore di riferimento
- consentire alla persona di essere soggetto attivo nella costruzione e realizzazione del proprio progetto personale/professionale
- favorire l'individuazione del percorso più coerente con interessi, attitudini e competenze personali, consentendo eventualmente all'allievo una seconda possibilità di scelta e aiutandolo a riorientarsi.

3.18. Informazione statistica

Le Istituzioni e le Province forniscono periodicamente le informazioni statistiche sull'andamento ed i risultati dell'attività formativa, sulla base delle indicazioni che verranno successivamente fornite dalla Regione.

3.19. Monitoraggio delle attività e valutazione dei risultati a livello regionale

Il monitoraggio della sperimentazione, la valutazione di efficienza e di efficacia avvengono sulla base delle indicazioni del Comitato paritetico di coordinamento regionale.

Sono oggetto di monitoraggio:

- il modello formativo
- le metodologie e le prassi didattiche
- la regolarità dei percorsi
- il successo formativo
- le caratteristiche dell'eventuale abbandono
- la soddisfazione dell'utenza
- gli esiti professionali
- le caratteristiche e gli atteggiamenti dei docenti.

3.20. Riparametrazione dei costi

Tenendo conto delle caratteristiche dei soggetti che erogano i corsi di durata inferiore al triennio, il cui personale è assunto con CCNL della formazione, nonché del fatto che il parametro costo ora/allievo risulta essere, per i corsi da questi tenuti, molto inferiore al costo medio della formazione professionale generalmente finanziata dalla Regione Lazio, si ritiene opportuno ricorrere, per la riparametrazione dei costi dei suddetti corsi, per la sola annualità 2009/2010, ad un sistema basato sui costi effettivi sostenuti in relazione al numero degli allievi che hanno partecipato al corso. In sede di rendicontazione quindi, qualora il numero degli allievi sia inferiore a quello preventivato, i costi ora/allievo dovranno essere riparametrati, analogamente a quanto già indicato nella DGR 602/2008, così come modificata ed integrata dalla DGR n. 94 del 27/02/2009.

4. Piano di qualificazione del sistema di istruzione e formazione professionale

Il piano di qualificazione del sistema di istruzione e formazione professionale, secondo la modalità del coordinamento scientifico e metodologico, dell'accompagnamento e del monitoraggio delle azioni innovative, ha lo scopo di innalzare i livelli di istruzione e formazione dei giovani, con riferimento agli obiettivi fissati dall'Unione europea per il 2010, avendo presenti le competenze di cittadinanza di cui all'obbligo di istruzione e le competenze chiave per l'apprendimento permanente dell'Unione europea.

Tale innalzamento va perseguito valorizzando le caratteristiche peculiari del sistema di istruzione e formazione professionale così come indicato dall'Unione europea in materia (Vocational Education and Training – VET) e nella prospettiva della filiera formativa verticale verso i diplomi professionali.

Le attività di coordinamento ed accompagnamento hanno per oggetto:

- la definizione delle filiere formative verticali secondo una progressione per qualifiche e diplomi professionali
- la progettazione per competenze e conoscenze
- le competenze di cittadinanza
- le metodologie della formazione efficace, con riferimento particolare ai compiti reali ed alle unità di apprendimento interdisciplinari e disciplinari
- la gestione dei crediti formativi
- la valutazione degli apprendimenti
- la certificazione degli apprendimenti
- l'accompagnamento all'inserimento lavorativo
- la continuità formativa ed il modello di diploma di istruzione e formazione professionale.

5. Accreditamento dei soggetti che erogano formazione per l'obbligo formativo/obbligo di istruzione e formazione professionale

Con Deliberazione della Giunta Regionale n° 968 del 29/11/2007, avente per oggetto “Revoca D.G.R. 21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687 - Approvazione della Direttiva accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio” e s.m. e i., è stata approvata la nuova disciplina che regola, tra l'altro, l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che,

indipendentemente dalla natura giuridica, erogano la formazione per l'obbligo formativo/obbligo di istruzione e formazione professionale.

Salvo quanto specificato nel periodo successivo, tutti i soggetti pubblici e privati, compresi i Centri di formazione professionale delle Amministrazioni Comunali, per l'erogazione dei servizi riferiti ai percorsi formativi in oggetto, si devono accreditare ai sensi della DGR 968 del 29/11/2007 e s.m. e i, per la macrotipologia “obbligo formativo/obbligo di istruzione e percorsi di istruzione e formazione professionale”.

I Centri di Formazione provinciali e le Agenzie di formazione provinciali aventi i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di “in house providing” non sono tenuti ad accreditarsi ai sensi della DGR 968/07 e s.m.i. in quanto svolgono istituzionalmente attività di formazione e/o orientamento sulla base di specifiche disposizioni legislative (legge regionale 23/92 e legge regionale 14/99). Le strutture di tali Centri e Agenzie dovranno comunque garantire che le attività di formazione e orientamento siano svolte in spazi rispondenti alla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e salute sui luoghi di lavoro nonché rispondenti agli adempimenti relativi alla eliminazione e/o superamento delle barriere architettoniche.

Tali strutture dovranno, altresì, essere adeguatamente attrezzati ed idonei alla tipologia formativa e alle utenze a cui sono rivolte.

La Regione e le Province, ciascuna per la parte di propria competenza, dovranno vigilare sul rispetto delle disposizioni sopra richiamate.

6. Risorse finanziarie

L'intero sistema regionale della Formazione Professionale in età di obbligo di istruzione e di diritto-dovere di istruzione e formazione professionale è sostenuto con risorse finanziarie a valere sui fondi regionali, sui fondi trasferiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'Obbligo Formativo, sui Fondi del Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché sul Fondo Sociale Europeo Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, P.O. 2007-2013.

I finanziamenti di cui sopra sono integrati dai fondi residui resi disponibili ai sensi della legge 18 dicembre 1997, n. 440 (Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi). Resta inteso che, in ogni caso, le attività proprie dell'istituzione scolastica partner sono svolte senza oneri per la istituzione formativa con la quale è stata sottoscritta la convenzione.

La Direzione Regionale Istruzione, Programmazione dell'Offerta scolastica e Formativa e Diritto allo Studio e la Direzione Generale dell'USR individueranno, nell'ambito delle risorse disponibili da parte del MIUR, le modalità di utilizzazione per favorire l'integrazione nei percorsi formativi ed il miglioramento della qualità dell'offerta.

Per quanto riguarda il primo biennio dei percorsi triennali sperimentali, i quali, sulla base del combinato-disposto del comma 622 e del comma 624 dell'art.1, della legge 296/06 e s.m.i. garantiscono (così come le prime e seconde classi degli Istituti statali e paritari di istruzione secondaria di secondo grado) l'assolvimento dell'obbligo di istruzione fino a 16 anni, si specifica quanto segue:

- tale biennio può essere finanziato solo con fondi regionali e statali;
- non risulta che lo Stato abbia stanziato i fondi previsti per l'attuazione dell'obbligo di istruzione e del diritto dovere di istruzione e formazione;

- le risorse finanziarie per il finanziamento delle prime e delle seconde annualità dell’anno formativo 2009-2010 sono pari, complessivamente, ad Euro 30.000.000,00 (trenta milioni) a valere sul bilancio regionale di competenza 2009, nel capitolo F21503.

Sulla base delle risorse finanziarie suddette, dunque, le Province dovranno garantire, in primis la prosecuzione del primo anno dei percorsi sperimentali triennali funzionanti nell’anno formativo 2008-2009 (secondo anno nel 2009-2010), nel rispetto delle indicazioni qui contenute, mentre l’accoglimento delle nuove iscrizioni ai primi anni per l’anno formativo 2009-2010 potrà avvenire soltanto in considerazione delle risorse finanziarie residue, disponibili.

Con riferimento al finanziamento dei secondi anni da attivare nel 2009/10, si ribadisce che le risorse assegnate dalla Regione Lazio potranno finanziare la prosecuzione di quei corsi attivati nel 2008-2009 nel rispetto dei criteri di attivazione e funzionamento indicati nella DGR n. 602/2008 e s.m.i.

Le risorse del F.S.E. sono destinate al finanziamento delle attività riferite agli allievi di età superiore ai 16 anni che frequentano il terzo anno dei Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, nonché i percorsi di durata inferiore al triennio. Le stesse ammontano ad € 19.557.118,75.

Si precisa che le risorse relative al terzo anno dei percorsi sperimentali triennali e ai percorsi biennali, essendo suddivise tra due distinti assi, sono vincolate nella loro destinazione d’uso.

Qualora si rendessero disponibili nuove risorse, aggiuntive rispetto a quelle precedentemente individuate, le stesse verranno impiegate con apposito provvedimento nel rispetto della ripartizione di cui alla successiva tabella e ferma restando la necessità di una programmazione in prospettiva triennale idonea ad assicurare che ogni primo anno attivato possa essere proseguito fino al conseguimento della qualifica.

Le Province hanno ovviamente facoltà di attivare nuovi e ulteriori percorsi utilizzando risorse proprie e assicurandosi che ogni primo anno attivato possa essere proseguito fino al conseguimento della qualifica professionale.

In ogni caso il costo massimo ammissibile di ciascun anno dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale non potrà essere superiore a 110.000 euro, mentre per i percorsi di durata inferiore al triennio di cui al paragrafo 1, lettera b), il costo massimo non potrà superare i 100.000 euro.

Per ciò che riguarda i corsi rivolti esclusivamente agli allievi disabili e anche in considerazione dell’esigenza di assicurare percorsi personalizzati e mirati, il costo massimo ammissibile di ciascun corso è pari a 130.000 euro.

Per la gestione e la rendicontazione delle spese delle attività triennali sperimentali, si fa riferimento alle vigenti norme in materia previste per gli interventi inerenti l’obbligo formativo, come specificato anche nel paragrafo 2.25 e ad eventuali aggiornamenti e adeguamenti delle stesse, attualmente in corso di rivisitazione e rielaborazione da parte della competente struttura.

Le Province sono tenute ad inviare una relazione trimestrale sui controlli effettuati in relazione alle attività finanziate a valere sui fondi statali e regionali.

Per ciò che attiene le attività finanziate a valere sul F.S.E., si applicano le regole previste dalla normativa comunitaria.

Le risorse spettanti suddivise per Provincia risultano essere le seguenti:

Provincia	Fondi regionali	FSE terzo anno triennali Asse IV	FSE biennali Asse II	Totale
Frosinone	2.832.871,37	1.650.000,00	315.491,26	4.798.362,63
Latina	2.522.670,12	440.000,00	652.200,12	3.614.870,24
Rieti	1.177.081,66	770.000,00	0	1.947.081,66
Roma	21.951.545,70	10.120.000,00	4.836.407,47	36.907.953,17
Viterbo	1.515.831,15	660.000,00	113.019,89	2.288.851,04
Totale	30.000.000,00	13.640.000,00	5.917.118,75	49.557.118,75